



NORDIO TIZIANA
Depositata in cancelleria la sentenza n. 526 del
13/10/2025
13/10/2025 16:01



TRIBUNALE DI PADOVA
Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI
(Artt. 444 e ss. c.p.p.)

Il Giudice dott.ssa **Maria Luisa Materia** nell'udienza del **13 ottobre 2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

☐ , nato a , il ,
residente in Via , presente
Difeso dagli avv.ti **Alessandro Luciano** del foro di Padova, e
Gianluca Ballo del foro di Rovigo, entrambi di fiducia oggi
sostituiti dall'avv. Roberta Paesante che si dichiara

Persona offesa:

- 1) , nata a , residente in
Via , n. , – con domicilio eletto
presso il difensore;
2) , nata a , il ,
3) , nato a , il ,
tutti difesi dall'avv. del Foro di Padova, di fiducia

N. **24 R.G. G.I.P.**
N. **24 R.G. N.R.**

N. **25 Sent. G.I.P.**
Depositata il

Data di irrevocabilità

N. R.
Esec.

N. Camp.
Pen.

Redatta scheda il

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 572 commi I e II c.p. (maltrattamenti in famiglia) perché
tenendo una condotta di vita caratterizzata da aggressività verbale (in quanto
con estrema frequenza la offendeva con parole quali "stronza, maledetta,
zingara, falsa, malata di mente da curare") e fisica (spintonandola tanto da farla
cadere a terra in alcune occasioni, colpendola di frequente con pugni al corpo e
alle braccia, calciando e danneggiando mobili e suppellettili di casa) maltrattava
la moglie convivente , sottoponendola ad un regime di vita
connotato da umiliazione e paura.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti in presenza dei figli minorenni

e

In dal 2018 con azione perdurante

b) del reato p. e p. dagli artt. 582, 577 c.p. (lesioni personali aggravate) perché colpendo con un pugno alla spalla sinistra maltrattava la moglie convivente le cagionava un trauma alla spalla guaribile in gg 10.

In il ,

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Claudia Brunino

Le parti si riportano al consenso in atti

MOTIVAZIONI

Con istanza dell'11 novembre 2024 il difensore di , munito di procura speciale, avanzava richiesta di applicazione pena nell'interesse del proprio assistito, ed il PM prestava il consenso.

All'udienza del 13 ottobre 2025, dopo la riassegnazione del procedimento al presente Giudice, le parti si riportavano al consenso in atti.

Orbene, presupposto indefettibile per l'applicazione della pena è l'accertamento della sussistenza dei fatti e la riconducibilità degli stessi all'imputato, nonché l'accertamento negativo della sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione dei reati, come si argomenta da quanto disposto dall'art. 129 C.P.P.

Nella fattispecie in esame la responsabilità del in relazione ai reati addebitatigli emerge senza alcuna incertezza dalle risultanze investigative in atti.

Più in particolare, la sussistenza della condotta criminosa in contestazione e la sua riconducibilità all'imputato emerge senza incertezze dal contenuto dell'atto di querela presentato dalla persona offesa - le cui asserzioni accusatorie, dotate in sé di un adeguato livello di attendibilità intrinseca, appaiono viepiù confortate dalle dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti.

La pena richiesta dall'imputato è di anni uno e mesi dieci di reclusione, così determinata: pena base – ritenuto più grave il reato di cui all'art. 572 co. I e II - anni quattro di reclusione, ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata ad anni due e mesi nove di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo b), pena ridotta di 1/3 per effetto della scelta del rito ad anni uno e mesi 10 di reclusione.

Tenuto conto delle caratteristiche del fatto in esame tale pena può ritenersi congrua.

Avuto riguardo del percorso riabilitativo intrapreso e concluso con esito positivo presso il Centro Padovano Trattamento Psico-Criminologico è fondato presumere che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e, pertanto, può

concedersi la chiesta sospensione condizionale dell'esecuzione della pena come sopra applicata, sebbene subordinandola – in ragione del titolo di reato per cui si procede – alla prosecuzione di un percorso di recupero presso idoneo ente. In ragione di ciò devesi dichiarare, ai sensi dell'art.300, comma 3°, c.p.p. la perdita dell'efficacia della misura cautelare cui l'imputato è in atto sottoposto. Ne conseguono le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.

Applica a _____, su sua richiesta e con il consenso del P.M., ritenute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione tra i reati in contestazione, la pena di anni uno e mesi 10 di reclusione, pena così ridotta per effetto della scelta del rito.

Visto l'art. 163 e 165 c.p.

Dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa alle condizioni di legge, subordinando tale beneficio alla partecipazione ad un percorso terapeutico di recupero presso idoneo ente per la durata di mesi sei dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Visto l'art. 300, comma 3 c.p.p.

Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto imposta a _____.

Padova, 13 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Luisa Materia



FIRMATO E DEPOSITATO
il 13/10/2025 alle ore 13:57
MARIA LUISA MATERIA

N. R.G.N.R.
N. R.G.GIP

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Il Giudice dott. Maria Luisa Materia

Osservato che con sentenza di applicazione pena del 13 ottobre 2025 nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, l'imputato è stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; che è stato disposto che l'esecuzione della pena rimanesse sospesa, subordinando la concessione di tale beneficio alla frequentazione di un percorso di riabilitazione presso idonea struttura assistenziale; rilevato che per mero errore materiale è stata indicata in dispositivo "*Visto l'art. 300, comma 3 c.p.p. Dichiaro la perdita di efficacia della misura cautelare in atto imposta a* "; che pertanto la sentenza vada in tal senso corretta e integrata;

PQM

Visto l'art. 130 c.p.p.

Dispone che la sentenza pronunciata dal GUP di Padova in data 13 ottobre 2025 nei confronti di sia corretta in modo tale che si escluda l'indicazione:

Visto l'art. 300, comma 3 c.p.p. Dichiaro la perdita di efficacia della misura cautelare in atto imposta a).

ferme le altre indicazioni

Ordina l'annotazione della presente correzione a margine della richiamata sentenza.

Padova, 20 ottobre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa

Materia



FIRMATO E DEPOSITATO
il 20/10/2025 alle ore 15:51
MARIA LUISA MATERIA